*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 111° — Numero 49

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **ROMA - Mercoledì, 25 febbraio 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

**ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)**

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

# MINISTERO DELL'INTERNO

## Ricompensa al valor civile

*Con decreto del* 14 *agosto* 1969, *il Presidente della Repubblica ha disposto il conferimento della medaglia d'oro al valor civile alla memoria dell'on. senatore dott. Giacomo Brodolini, Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, con la seguente motivazione*:

« Esempio altissimo di tenace impegno politico, dedicava, con instancabile ed appassionata opera, ogni sua energia al conseguimento di una più alta giustizia sociale, dando, prima come sindacalista, successivamente come parlamentare e, infine, come Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, notevolissimo apporto alla soluzione di gravi e complessi problemi interessanti il mondo del lavoro.

Colpito da inesorabile male e pur conscio della imminenza della sua fine, offriva prova di somma virtù civica, continuando a svolgere, sino all'ultimo, con ferma determinazione e con immutato fervore, le funzioni del suo incarico ministeriale, in una suprema riaffermazione degli ideali che avevano costantemente ispirato la sua azione ». (Luglio 1969).

**(1472)**

# MINISTERO DELLA DIFESA

## Ricompense al valor militare per attività partigiana

*Decreto presidenziale 8 ottobre 1969 registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1969 registro n. 31 Difesa, foglio n. 208*

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA DI BRONZO

ANSANI Rino fu Alessandro, classe 1920, da Genova. — Artigliere, entrato all'armistizio nella lotta di resistenza e nominato comandante di distaccamento partigiano, partecipava a tutti i fatti d'arme della formazione imponendosi all'ammirazione dei superiori e dei dipendenti per coraggio, abnegazione e senso del dovere. Nel corso di una rischiosa azione, da lui capeggiata con alto spirito combattivo, riusciva a catturare di sorpresa il gruppo avversario preposto alla sorveglianza di una importante carreggiabile ed a interrompere, con le mine, seriamente la stessa. — Genova - Torriglia (Val Bisagno) 1943-1945.

BALBI Lino di Giuseppe, classe 1927, da Imola (Bologna). — Malgrado la giovane età entrava nelle formazioni partigiane operanti nella sua zona portandovi l'entusiasmo e la fede di cui era dotato e partecipando a numerose azioni nel corso delle quali si distingueva per coraggio e spirito combattivo. Catturato, unitamente ad altri due commilitoni, veniva sottoposto, senza risultati, a duri interrogatori, e infine condannato a morte. Mentre la condanna stava per essere eseguita, si sottraeva con improvviso balzo al tiro nemico e tuffatosi nelle acque di un fiume riusciva, benchè ferito, a salvarsi. Successivamente riprendeva generosamente il suo posto. — Fiume Santerno, 8 settembre 1944.

BONANNI Antonio di Luigi, classe 1914, da Vallo di Nera (Perugia). — Sottufficiale dell'Esercito entrava dopo l'armistizio nelle formazioni partigiane operanti nella sua zona distinguendosi per coraggio e spiccate capacità di comando. Quale comandante di un battaglione partigiano partecipava a numerose azioni fornendo costante esempio ai dipendenti di combattività e spirito di sacrificio. Nel corso di una ricognizione, attaccato da una pattuglia avversaria, si lanciava da solo audacemente e di sorpresa contro il nemico riuscendo brillantemente ad eliminarlo a colpi di bombe a mano. — Umbria - Forche di Cerro di Spoleto, novembre 1943-giugno 1944.

CALBUCCI Ivo di Egisto, classe 1925, da Sogliano al Rubicone (Forlì). — Entrato giovanissimo nella lotta di resistenza si distingueva per capacità combattiva ed audace sprezzo del pericolo. Nominato comandante di squadra partigiana confermava ancora più le sue belle doti di capo in numerose azioni contro soverchianti forze avversarie. Nel corso di un duro combattimento per la conquista di un caposaldo che resisteva da quindici giorni agli attacchi delle truppe alleate, si lanciava arditamente tra i primi, all'assalto della ridotta, trascinando con l'esempio i commilitoni sensibilmente cooperando con la sua audacia alla resa del nemico. — Cadvocio (Sarsina-Forlì), 10 ottobre 1944.

FERRARI Sergio di Benedetto, classe 1923, da Ventimiglia (Imperia). — Subito dopo l'armistizio si dedicava alla lotta di liberazione, prodigandosi con successo nella organizzazione dei primi locali reparti partigiani. Costituita con essi una brigata partigiana, ne assumeva il comando comportandosi valorosamente nelle più rischiose imprese. Ricercato dall'avversario, non desisteva dalla sua pericolosa attività dando continue prove di esemplare tenacia e sprezzo del pericolo. — Genova, settembre 1943-aprile 1945.

FOSSATELLI Armando di Ercole, classe 1916, da Papigno di Terni. — Entrato tra i primi nelle locali formazioni partigiane, partecipava a numerose azioni quale comandante di battaglione partigiano distinguendosi, in dieci mesi di dura lotta, per capacità di comando, alte doti combattive e sprezzo del pericolo. Nel corso di una azione, svolta alla testa di pochi commilitoni, riusciva a liberare un partigiano che era rimasto isolato ed accerchiato. Successivamente, al comando di una squadra, contrattaccava audacemente un reparto nemico infliggendogli sensibili perdite. — Umbria, 25 settembre 1943-13 giugno 1944.

GREGORI Aldo fu Antelio, classe 1910, da Todi (Perugia). — Entrava nelle locali formazioni partigiane portandovi entusiasmo e fede e distinguendosi in numerose azioni per coraggio ed alto senso del dovere Caduto il comandante di distaccamento, lo sostituiva nel comando guidando con alta capacità i suoi uomini in molteplici, brillanti imprese. — Massa Martana, novembre 1943-giugno 1944.

LUMINATI Fernando di Giannino, classe 1928, da Urbino. — Benchè giovanissimo, entrava nelle formazioni partigiane operanti nella sua zona distinguendosi per entusiasmo e fede. Partecipava a tutte le azioni del suo reparto mettendo in luce particolari doti di coraggio e spirito di iniziativa. Nel corso di un violento combattimento, sostenuto contro avversario di gran lunga superiore in uomini e mezzi, contribuiva validamente al buon esito dell'azione, battendosi con esemplare audacia e determinatezza. — La Carda di Piobbico (Urbino), 14 luglio 1944.

MANNI Giuseppe fu Domenico, classe 1908, da Gualdo Cattaneo (Perugia). — Malgrado la non più giovane età, entrava nelle locali formazioni partigiane portandovi esperienza e fede. Partecipava a numerose azioni di combattimento distinguendosi per attaccamento al dovere, spirito di sacrificio, sprezzo del pericolo. Catturato nel corso di un rastrellamento nemico e sottoposto a duri maltrattamenti, resisteva coraggiosamente alle sevizie senza fornire notizie che avrebbero potuto danneggiare la formazione di appartenenza. — Massa Martana (Perugia), gennaio-giugno 1944.

ZENONI Bruno di Attilio, classe 1908, da Papigno (Terni). — Entrava nelle formazioni partigiane operanti nella sua zona distinguendosi per coraggio ed altruismo. Partecipava a numerose azioni mettendo in luce ottime qualità di comando. Comandante della difesa di un settore di una località abitata attaccata da superiori forze avversarie, si prodigava per infondere nei dipendenti ardire e determinazione resistendo a lungo al preponderante nemico, riuscendo infine a ripiegare con il suo reparto con minime perdite. — Poggio Bustone, 14 ottobre 1943-13 giugno 1944.

CROCE

AZZOLINI Giovanni di Oreste, classe 1919, da Ranzano di Palanzano (Parma). — Entrava nelle formazioni partigiane della sua zona distinguendosi per serietà ed attaccamento agli alti ideali di libertà. Nel corso di una delicata azione offensiva contro un presidio nemico fortificato si dimostrava quale comandante di distaccamento capo valoroso e capace. — Ciano d'Enza (Reggio Emilia), 10 aprile 1945.

BALZOLA Ettore fu Guido, classe 1922, da Brozolo (Torino). — Militare in servizio, sfuggito alla cattura del nemico, si votava alla causa della libertà prendendo parte attiva alla lotta di resistenza con alto spirito di sacrificio, decisione e coraggio. Nel corso di un attacco nemico, vista la pericolosa situazione determinatasi, riusciva a bloccare con violente raffiche della mitragliatrice un'autoblinda avversaria, permettendo ai commilitoni di riorganizzarsi e battere il nemico. — Verrua Savoia (Torino), 3 ottobre 1944.

BARALE Giovanni Battista fu Emilio, classe 1915, da Vicenza. — Sfuggito, dopo aver evitato la fucilazione, alla cattura nemica, partecipava alla lotta partigiana con entusiasmo e fede. Dava prova di particolare capacità organizzativa e di intelligente ardimento nel portare a compimento delicati servizi informativi. — Monti Lessini, settembre 1943-aprile 1945.

BELLORINI Antonio di Egidio, classe 1914, da Padova. — Partecipava alla lotta di resistenza al comando di un battaglione partigiano, distinguendosi in numerose azioni per audacia, prontezza e fredda determinazione. Nel corso di un rastrellamento nemico, riusciva con uno stratagemma a liberare due commilitoni già condannati a morte. — Veneto, 20 giugno 1944-5 maggio 1945.

BENAZZO Giuseppe di Pietro, classe 1926, da Acqui (Alessandria). — Entrato volontariamente nella lotta di resistenza, si distingueva per iniziativa, sprezzo del pericolo ed ardimento, sia nel portare a termine delicati servizi informativi sia nel recuperare armi. — Circondario di Acqui (Alessandria), agosto 1944-aprile 1945.

BERGOGLIO Antonio di Giovanni, classe 1923, da Brozolo (Torino). — Catturato l'8 settembre 1943 e avviato in territorio straniero, riusciva abilmente a rientrare in Italia, dove si univa alle formazioni partigiane segnalandosi per capacità e coraggio in numerose azioni. Catturato nel corso di un combattimento, riusciva, benchè ferito, a fuggire per riprendere il comando dei suoi uomini che guidava vittoriosamente all'attacco. — Marcorengo (Torino), 27 settembre 1944.

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1969, n. **1172.**

**Modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1968, n. 1242, concernente la dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale dei bambini « Gaspare Salesi », con sede in Ancona.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il proprio decreto 18 ottobre 1968, n. 1242, con il quale l'ospedale dei bambini « Gaspare Salesi », con sede in Ancona, è stato dichiarato ente ospedaliero;

Visto il decreto del medico provinciale di Ancona in data 10 maggio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale dei bambini « Gaspare Salesi », di Ancona, è stato classificato ospedale specializzato regionale ai sensi degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, il consiglio di amministrazione degli enti ospedalieri dai quali dipende almeno un ospedale regionale presenta una composizione differente da quella degli enti ospedalieri che comprendono almeno un ospedale provinciale;

Considerato che occorre procedere alla modifica del proprio decreto 18 ottobre 1968, n. 1242, per la parte che indica la composizione del consiglio di amministrazione dell'ospedale dei bambini « Gaspare Salesi », di Ancona;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1968, n. 1242, con il quale l'ospedale dei bambini « Gaspare Salesi », di Ancona, è stato dichiarato ente ospedaliero, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

sei membri eletti dal consiglio provinciale di Ancona;

un membro eletto dal consiglio comunale di Ancona;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1953, registro n. 15 Interno, foglio n. 198 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *febbraio* 1970
*Atti del Governo, registro n.* 231, *foglio n.* 131. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1969, n. **1173.**

**Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Santissima Trinità - Lina e Gian Giacomo Ponti », con sede in Arona.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Novara in data 6 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Santissima Trinità - Lina e Gian Giacomo Ponti » è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 17 febbraio 1895, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Santissima Trinità - Lina e Gian Giacomo Ponti », con sede in Arona (Novara), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membri eletti dal consiglio provinciale di Novara;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Arona;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 17 febbraio 1895, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *febbraio* 1970
*Atti del Governo, registro n.* 231, *foglio n.* 126. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1969, n. **1174.**

**Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale « Ospedali ed ospizi di Lucca ».**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il regio decreto 23 febbraio 1942, n. 26046-6, con il quale è stato approvato lo statuto dei RR. spedali ed ospizi di Lucca, dal quale risulta che l'istituzione per-

segue scopi ospedalieri ed altre finalità assistenziali, ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1950, con cui sono state approvate modifiche al predetto statuto;

Visto il decreto del medico provinciale di Lucca in data 21 febbraio 1969, n. 1284, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato « Ospedali ed ospizi di Lucca » è stato classificato ospedale generale provinciale;

Visti i verbali in data 25 novembre 1968, 29 aprile 1969, 15 luglio 1969 e 22 luglio 1969 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni, che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero, ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato « Ospedali ed ospizi di Lucca » è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:

a) *Immobili*:

Ospedale di Campo di Marte (terreno e fabbricato): N.C.T. partita II, 591; foglio III, particelle 27; 5. N.C.E.U. foglio III, particelle 27, 232, 316, 317, 318, 319;

Terreno in S. Marco - Lucca: N.C.T. partita II. 591, foglio III, particella 181;

Terreno in S. Marco - Lucca: N.C.T. partita II. 591, foglio III, particella 96;

Terreno in S. Marco - Lucca: N.C.T. partita II. 591, foglio III, particella 207;

Terreno in S. Marco - Lucca: N.C.T. partita II. 591, foglio III, particella 185;

Terreno in S. Marco - Lucca: N.C.T. partita II. 591, foglio III, particella 30;

Terreno in S. Marco - Lucca: N.C.T. partita II. 591, foglio III, particella 206;

Terreno in San Donato - Lucca: N.C.T. partita II. 591, foglio 158, particella 211;

Terreno in Compignano di Massarosa: N.C.T. partita 3534, foglio 62, particella 57;

Terreno in Segromigno di Capannori: N.C.T. partita 814, foglio 45, particella 652.

Detti immobili risultano specificatamente indicati nelle schede e planimetrie allegate ai verbali della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire al nuovo ente ospedaliero (numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14 e 15).

b) *Mobili*: beni mobili ed attrezzature specificatamente elencati e descritti negli inventari allegati ai verbali della commissione sopradetta.

c) *Rendite livellari*: corrispondenti ai 3/4 dell'importo totale (1/4 alle attività non sanitarie).

Il medico provinciale di Lucca, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1970*
*Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 133.* — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. **1175.**

**Modificazioni allo statuto dell'Università di Padova.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 87. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Chirurgia d'urgenza;
Neuropsichiatria infantile;
Gerontologia;
Fisiopatologia cardiocircolatoria;
Medicina del traffico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1970*
*Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 129.* — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1969, n. **1176.**

**Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale « Maternità provinciale », con sede in Foggia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che l'amministrazione provinciale di Foggia gestisce l'ospedale denominato « Maternità provinciale »;

Visto il decreto del medico provinciale di Foggia in data 23 settembre 1969, n. 6472, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Maternità provinciale », di Foggia, è stato classificato ospedale specializzato provinciale;

Visto il verbale in data 24 febbraio 1969 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero, ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato « Maternità provinciale », di Foggia, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero è costituito da:

a) *Immobili*:

Parte dell'edificio di circa mq. 1880 posto in Foggia, con ingresso al n. 157 di via Arpi; nel catasto fabbricati del comune di Foggia alla partita 4307, in ditta provincia di Capitanata, foglio 96/M, mappa 1083-1093, confinante con parrocchia S. Agostino, via Arpi, via Pasquale Fuiani, vico Calvello.

Suolo edificatorio per il costruendo Ospedale provinciale di maternità con annessa clinica pediatrica, della estensione complessiva di m² 61.815, posto in agro di Foggia, alla contrada « Manfredini », proveniente da acquisti fatti dall'amministrazione provinciale.

I suddetti beni immobili risultano specificatamente indicati nel verbale e relativi allegati della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire al nuovo ente ospedaliero.

b) *Mobili*:

Mobili ed attrezzature elencati e descritti specificatamente nel verbale della commissione sopra detta.

c) *Mutui*:

1) per acquisto suolo: mutuo contratto con l'I.N.A. per l'importo complessivo di L. 98.904.000. Il debito residuo risulta essere di L. 95.821.573;

2) per fabbricato: mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti per l'importo di L. 815.000.000.

Il medico provinciale di Foggia, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1970*
*Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 130.* — CARUSO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1969, n. **1177.**

**Autorizzazione al convitto nazionale « Umberto I », di Torino, ad acquistare un immobile.**

N. 1177. Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il convitto nazionale « Umberto I », di Torino, viene autorizzato ad acquistare l'immobile sito in Riccione, viale Pirandello, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 2951, a nome della Società a r. l. Apuania, con sede in Rimini, F. 1, part. 110 - 1003 - B/1 cl. 2, MC. 5670, al prezzo di L. 85.000.000 ed alle condizioni come da compromesso stipulato il 26 aprile 1969.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1970*
*Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 141.* — CARUSO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1969, n. **1178.**

**Donazione disposta a favore dello Stato da parte del comune di Sarsina.**

N. 1178. Decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione, disposta a favore dello Stato dal comune di Sarsina, con atto per notar Vicino Pedrelli di Sogliano al Rubicone 2 ottobre 1962, n. 786 di rep., di una striscia di terreno di mq. 79, necessaria per l'ampliamento dei locali del contiguo edificio demaniale adibito a museo archeologico di detta località.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1970*
*Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 134.* — CARUSO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1969, n. **1179.**

**Donazione disposta a favore dello Stato da parte del comune di Dolegna del Collio.**

N. 1179. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione, disposta a favore dello Stato dal comune di Dolegna del Collio con atto per notar Albano Delfabro di Cormons 29 agosto 1962, n. 34 di rep., di un terreno della superficie di mq. 1103, sito in detto comune, località Mernico, sul quale è stato costruito, a cura del genio civile, un fabbricato adibito a caserma del Corpo della guardia di finanza.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1970*
*Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 135.* — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1970, n. **30.**

**Richiamo alle armi, per speciali esigenze e per istruzione, di sottufficiali, graduati e comuni della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialità del C.E.M.M.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 47, 51 e 54 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto l'art. 119, primo e secondo comma, del decreto presidenziale 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;

Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, concernente norme per l'aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi;

Ritenuta la necessità di effettuare richiami di sottufficiali, graduati e comuni del C.E.M.M. della forza in congedo per speciali esigenze e per l'aggiornamento della preparazione dei riservisti nell'uso delle più recenti armi ed apparecchiature;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per la difesa di richiamare alle armi per speciali esigenze e per istruzione nel corso dell'esercizio 1970 contingenti per complessivi n. 2500 sottufficiali e n. 12.000 graduati e comuni della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialità del C.E.M.M.

Art. 2.

Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1970

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1970*
*Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 137.* — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1970, n. **31.**

**Riconoscimento della personalità giuridica della provincia religiosa denominata « Ispettoria salesiana pugliese-lucana », con sede in Bari.**

N. 31. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della provincia religiosa denominata « Ispettoria salesiana pugliese-lucana », con sede in Bari.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1970*
*Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 138.* — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1970, n. **32.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'incorporazione, con effetto estintivo, dell'Istituto delle suore mariane in Roma e devoluzione del suo patrimonio nella Congregazione delle suore francescane missionarie del Sacro Cuore.**

N. 32. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti della Sacra Congregazione per i religiosi e gli istituti secolari n. 9111/67 U.7 del 16 luglio 1968 e del Vicario Generale del Sommo Pontefice per la città di Roma 17 aprile 1969, con i quali è stata disposta l'incorporazione con effetto estintivo, dell'Istituto delle suore mariane, in Roma, nella Congregazione delle suore francescane missionarie del Sacro Cuore, nella stessa città, che subentra a tutti gli effetti, nella titolarità del patrimonio dell'istituto.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1970*
*Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 140.* — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1970, n. **33.**

**Riconoscimento della nuova denominazione del monastero delle monache francescane del SS.mo Sacramento, in San Donà di Piave.**

N. 33. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione del monastero delle monache francescane del SS.mo Sacramento, con sede in San Donà di Piave (Venezia), in: « Monastero delle monache clarisse ».

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1970*
*Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 139.* — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1969.

**Estensione del riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo, già conferito al territorio del comune di Lecco, al territorio dei comuni di Malgrate, Abbadia Lariana, Ballabio e Mandello del Lario.**

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le deliberazioni dei consigli comunali di Malgrate, Abbadia Lariana, Ballabio e Mandello del Lario (Como) rispettivamente in data 20 dicembre 1962, n. 572, 30 dicembre 1962, n. 27, 30 gennaio 1963, n. 1, 24 luglio 1964, n. 29, con le quali è stata proposta l'estensione territoriale della stazione di soggiorno e turismo di Lecco (Como) in modo da comprendere l'area dei comuni sopracitati;

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Lecco, in data 16 febbraio 1963, con la quale viene espresso parere favorevole sulla proposta di ampliamento del territorio della stazione di soggiorno e turismo di detto comune;

Udito il parere espresso dal consiglio centrale del turismo, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042, nella seduta del 15 novembre 1968;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 517;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Art. 1.

Il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo, già conferito al territorio del comune di Lecco, è esteso anche al territorio dei comuni di Malgrate, Abbadia Lariana, Ballabio e Mandello del Lario.

Art. 2.

Per il conseguimento delle finalità turistiche dei comuni indicati all'art. 1, riuniti in un unico comprensorio, l'azienda autonoma di soggiorno e turismo conserva la sede di Lecco.

Il prefetto di Como è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 ottobre 1969

*Il Ministro per il turismo e lo spettacolo*
SCAGLIA

*Il Ministro per l'interno*
RESTIVO

p. *Il Ministro per le finanze*
TANTALO

(1248)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1970.

**Ricostituzione del collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Palermo.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali e le relative norme di attuazione approvate col decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184;

Viste le designazioni dei sindaci effettivi e del sindaco supplente — previsti dall'art. 22, primo comma, lettera *a*), della legge sopracitata — da parte dell'assemblea dei delegati della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Palermo, quali si desumono dai verbali delle operazioni elettorali rimessi dalla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali con nota n. 19008 dell'11 ottobre 1969;

Viste le designazioni del sindaco effettivo e del sindaco supplente — previsti dall'art. 22, primo comma, lettera *b*) della citata legge — deliberate, dal consiglio centrale della federazione nazionale suindicata nella riunione del 30 settembre 1969, quali si desumono dallo estratto del verbale della riunione medesima trasmesso con nota n. 18887 dell'8 ottobre 1969;

Ritenuto di dover provvedere al rinnovo del collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Palermo, scaduto per trascorso quadriennio;

Decreta:

Il collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Palermo, è composto dai seguenti membri:

Ferrara Vincenzo, sindaco effettivo e Martorana Carmelo, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 22 giugno 1969 in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Monaco Francesco Paolo, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 22 giugno 1969 in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Alonzo prof. Giovanni, sindaco effettivo e Sanfilippo prof.ssa Lorenza, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1970

*Il Ministro*: DONAT-CATTIN

(1103)

---

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1970.

**Continuazione dello stato di crisi nel mercato delle pere.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento n. 158/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo all'applicazione delle norme di qualità ai prodotti ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 159/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, contenente disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 268;

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, relativa all'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge 27 luglio 1967, n. 622, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1968, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1969, n. 1053, recante disposizioni per la applicazione di regolamenti comunitari nei settori delle materie grasse di origine vegetale, degli ortofrutticoli e degli agrumi, ed in particolare l'art. 10 con il quale viene stabilito che le disposizioni del decreto-legge n. 80 e della legge n. 622 sopracitati si applicano anche per l'anno 1970;

Visto il regolamento n. 2600/69 adottato dal consiglio dei Ministri delle Comunità europee in data 18 dicembre 1969, che fissa il prezzo di base ed il prezzo di acquisto per le pere per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1970;

Visto il regolamento n. 2635/69 adottato dalla commissione delle Comunità europee in data 24 dicembre 1969, che fissa i coefficienti di adattamento da applicare

al prezzo di acquisto previsto per le pere dal regolamento n. 2600/69 del consiglio dei Ministri delle Comunità europee;

Visto il regolamento n. 291/67, adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 12 luglio 1967, che fissa l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione delle pere;

Visto il decreto ministeriale del 19 gennaio 1970 che fissa per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1970 il prezzo di acquisto delle pere che saranno oggetto di intervento in caso di crisi grave;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1969, con il quale è stata accertata l'esistenza di una situazione di crisi nel mercato delle pere;

Visto il decreto ministeriale del 2 ottobre 1969, con il quale l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo è stata autorizzata a concedere il contributo a favore delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli che effettuano le operazioni di ritiro delle pere dalla vendita;

Considerato che le quotazioni delle pere dal 1° gennaio 1970 continuano a mantenersi ad un livello inferiore al prezzo di acquisto maggiorato dell'importo del 15 % del prezzo di base;

Decreta:

*Articolo unico*

E' dichiarata la continuazione dello stato di crisi nel mercato delle pere accertato con decreto ministeriale 29 settembre 1969.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo rimane autorizzata a concedere il contributo di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 1969, secondo i criteri e le modalità ivi previsti.

Roma, addì 2 febbraio 1970

*Il Ministro*: SEDATI

**(1548)**

---

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1970.

**Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati », con sede in Siena.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 296, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati », con sede in Siena, 15 ottobre 1960, n. 1627, che ne ha approvato il vigente statuto, e 23 marzo 1963, n. 673, che lo ha modificato all'art. 1;

Visto il proprio decreto in data 26 settembre 1967, riguardante la nomina, per un triennio, del consiglio di amministrazione dell'ente;

Vista la lettera 23 gennaio 1970, con la quale il dottor Ottavio Guasco ha rassegnato le proprie dimissioni da membro del predetto consiglio in rappresentanza di questo Ministero;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Il sig. Sergio Raffuzzi è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati », con sede in Siena, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sostituzione del dottor Ottavio Guasco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1970

*Il Ministro*: MAGRÌ

**(1255)**

---

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1970.

**Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1970.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941 n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961 n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilità nella misura di L. 1,40 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Napoli sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 7 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

**(1363)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Rettifica al comunicato concernente la variante al piano di zona del comune di Matera

Il decreto ministeriale in data 8 novembre 1969, con il quale è stata approvata la variante al piano di zona del comune di Matera per i nuclei ovest e sud-ovest, reca il n. 701 anzichè 1701, come erroneamente indicato nel comunicato apparso nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre 1969, n. 296.

(1416)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL MOLISE

### Variante al piano di zona e programma di fabbricazione del comune di S. Martino in Pensilis

Con decreto provveditoriale in data 7 febbraio 1970, numero 7480/1271, è stato approvato il progetto di variante al piano di zona ed il programma di fabbricazione del comune di San Martino in Pensilis (Campobasso), redatto ai sensi e per gli effetti delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 19 ottobre 1962, n. 1431 e 6 agosto 1967, n. 765.

(1331)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

### Sdemanializzazione di immobili in comune di Brennero

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1969, n. 4197, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'edificio e annesso terreno siti al km. 519+200 della strada statale n. 12 in località «Terme di Brennero» ed inscritti nel catasto del comune di Brennero, mandamento di Vipiteno, al foglio n. 18, ed. 58 in PT45/II di mq. 315 e p.f. 249/2 in PT45/II di mq. 70.

(1271)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Scioglimento della società cooperativa agricola «Latteria di Valt di Falcade», con sede in Valt di Falcade

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 febbraio 1970, la società cooperativa agricola «Latteria di Valt di Falcade», con sede in Valt di Falcade (Belluno), costituita per rogito Tessari in data 23 dicembre 1923, repertorio 5966, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore.

(1268)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Avviso per smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(*Unica pubblicazione*). (Legge 16 febbraio 1962, n. 76) Elenco n. 3

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

| Denominazione del debito | Numero di iscrizione | INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI | Capitale nominale |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Prestito ricostr. 3,50 % | 3204 | Confalonieri Umberto, fu Alfredo, domiciliato a Milano. *Annotazione*: Ipotecata per cauzione dovuta personalmente del titolare, sotto pena di decadenza, quale agente di cambio presso la borsa valori di Milano, a termine della legge 20 marzo 1913, n. 278, e successive modificazioni, giusta domanda registrata a Milano n. 14548, vol. 4525 del 27 agosto 1948. *Annotazione addizionale*: L'ipoteca è estesa a tutti gli effetti per la nuova nomina ad agente di cambio, avvenuta con decreto presidenziale dell'8 settembre 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 5 ottobre 1950, giusta domanda del titolare stesso del 16 ottobre 1950, registrata a Milano il 18 stesso mese al n. 33312 del vol. 4735 degli Atti privati, Roma, 23 novembre 1950 . . . . . . . . . . . . . . | 300.000 |
| Id. | 3205 | Intestazione: come sopra. *Annotazione*: come sopra | 20.000 |
| Id. | 3206 | Intestazione: come sopra. *Annotazione*: come sopra | 40.000 |

Roma, addì 5 febbraio 1970

(1373)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 37

**Corso dei cambi del 24 febbraio 1970 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 629,50 | 629,50 | 629,50 | 629,50 | 629,50 | 629,50 | 629,50 | 629,50 | 629,50 | 629,50 |
| Dollaro canadese | 586,75 | 586,70 | 587,10 | 586,90 | 586,30 | 586,75 | 586,85 | 586,90 | 586,75 | 586,75 |
| Franco svizzero | 146,55 | 146,52 | 146,55 | 146,52 | 146,50 | 146,55 | 146,525 | 146,52 | 146,55 | 146,50 |
| Corona danese | 83,96 | 83,97 | 83,98 | 83,975 | 83,95 | 83,96 | 83,97 | 83,975 | 83,96 | 84 — |
| Corona norvegese | 88,12 | 88,12 | 88,10 | 88,115 | 88,10 | 88,12 | 88,12 | 88,115 | 88,12 | 88,12 |
| Corona svedese | 121,51 | 121,15 | 121,10 | 121,17 | 120,90 | 121,51 | 121,30 | 121,17 | 121,51 | 121,50 |
| Fiorino olandese | 173,11 | 173,02 | 173,08 | 173,045 | 173 — | 173,11 | 173,04 | 173,045 | 173,11 | 173,10 |
| Franco belga | 12,67 | 12,667 | 12,6750 | 12,6690 | 12,675 | 12,67 | 12,67 | 12,6690 | 12,67 | 12,67 |
| Franco francese | 113,53 | 113,50 | 113,52 | 113,495 | 113,50 | 113,53 | 113,50 | 113,495 | 113,53 | 113,50 |
| Lira sterlina | 1514,60 | 1514,25 | 1514,40 | 1514,10 | 1514 — | 1514,55 | 1514,10 | 1514,10 | 1514,60 | 1514,50 |
| Marco germanico | 170,66 | 170,61 | 170,64 | 170,63 | 170,55 | 170,66 | 170,61 | 170,63 | 170,66 | 170,64 |
| Scellino austriaco | 24,33 | 24,33 | 24,33 | 24,3340 | 24,30 | 24,33 | 24,3325 | 24,3340 | 24,33 | 24,33 |
| Escudo portoghese | 22,13 | 22,13 | 22,13 | 22,115 | 22,15 | 22,13 | 22,13 | 22,115 | 22,13 | 22,13 |
| Peseta spagnola | 9,01 | 9,01 | 9,02 | 9,0120 | 9 — | 9,07 | 9,009 | 9,0120 | 9,01 | 9 — |

**Media dei titoli del 24 febbraio 1970**

| Titolo | Valore |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 91,35 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 97,80 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 81,075 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 93,20 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 85,90 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 91,30 |
| » 5 % (Beni esteri) | 85,85 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 86,175 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 92,025 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 98,90 |
| » » » 5,50 % 1976 | 100,025 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 | 99,30 |
| » » » 5,50 % 1977 | 99,65 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,375 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,90 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) | 98,25 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1973) | 94,80 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 92,575 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 91,825 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 91,70 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 91,55 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 91 — |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: ZODDA

**UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI**

**Cambi medi del 24 febbraio 1970**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 629,50 |
| Dollaro canadese | 586,875 |
| Franco svizzero | 146,522 |
| Corona danese | 83,972 |
| Corona norvegese | 88,117 |
| Corona svedese | 121,235 |
| Fiorino olandese | 173,042 |
| Franco belga | 12,669 |
| Franco francese | 113,497 |
| Lira sterlina | 1514,10 |
| Marco germanico | 170,62 |
| Scellino austriaco | 24,333 |
| Escudo portoghese | 22,122 |
| Peseta spagnola | 9,01 |

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare una donazione**

Con decreto del prefetto di Milano n. 8790 in data 17 dicembre 1969, l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 3.000.000 e di apparecchiature scientifiche per il valore di L. 43.000.000 circa, disposta dalla signora Angela Migliavacca per atto della dott.ssa Leonilde Magri n. 406 di rep. in data 29 luglio 1969.

**(1293)**

# COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

**Nomina di presidenti di casse comunali di credito agrario**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dalla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Dispone:

1) il sig. Orazio Di Memmo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bonefro (Campobasso);

2) il sig. Giacomo De Flumeri è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castelluccio dei Sauri (Foggia);

3) il sig. Lorenzo Stigliani è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castelluccio Valmaggiore (Foggia);

4) l'avv. Matteo Renzulli è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monte Sant'Angelo (Foggia);

5) il sig. Michele Lapolla è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Rapolla (Potenza).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1970

*Il Governatore*: CARLI

**(1261)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Restituzioni applicabili dal 1° luglio 1969 al 17 luglio 1969, a norma del Regolamento C.E.E. n. 1240/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali), esclusi i prodotti di cui alla voce 23.07-B della tariffa doganale (foraggi melassati o zuccherati, ecc.), ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso) esportati verso Paesi terzi.**

| Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni | NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO | Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625) |
|---|---|---|
| 11.01 C (I) | Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (1) | 9,155 |
| 11.01 C (II) | Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 C (I) (1) . . . . . . . . . | 5,188 |
| 11.01 D (I) | Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,8 % in peso (1) | 7,807 |
| 11.01 D (II) | Farina d'avena che non figura al numero 11.01 D (I) (1) . . . . . . . . . | 4,424 |
| 11.01 E (I) | Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,8 % in peso (1) | 6,610 |
| 11.01 E (II) | Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (1) | 5,608 |
| 11.01 E (III) | Farina di granturco che non figura al numero 11.01 E (I) e (II) (1) . . . . . | 4,086 |
| 11.01 F | Farina di riso . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1,908 |
| 11.01 G (I) | Farina di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2 % in peso | 3,606 |
| 11.01 G (II) | Farina di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore a 2 % in peso | 2,299 |
| 11.01 H | Farina di miglio . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5,506 |
| 11.01 K | Farina di sorgo o di durra . . . . . . . . . . . . . . | 4,794 |
| 11.02 A II (a) | Semole e semolini di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2 % in peso | 4,536 |
| 11.02 A II (b) | Semole e semolini di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore a 2 % in peso | 4,536 |
| 11.02 A III (a) | Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (1) | 9,155 |
| 11.02 A III (b) | Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a) (1) . . . | 5,188 |
| 11.02 A IV (a) | Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1 % (1) | 7,807 |
| 11.02 A IV (b) | Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a) (1) . . . | 4,424 |
| 11.02 A VI | Semole e semolini di riso . . . . . . . . . . . . . . | 1,908 |
| 11.02 A VII (a) | Semole e semolini di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2 % in peso | 3,606 |
| 11.02 A VII (b) | Semole e semolini di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore a 2 % in peso | 2,299 |
| 11.02 A VIII | Semole e semolini di miglio . . . . . . . . . . . . | 5,506 |
| 11.02 A IX | Semole e semolini di sorgo o di durra . . . . . . . . . . | 4,794 |
| 11.02 B I | Cereali mondati di frumento (grano) (2) . . . . . . . . | 5,928 |
| 11.02 B II | Cereali mondati di segala (2) . . . . . . . . . . . . . | 4,536 |
| 11.02 B III (a) | Cereali mondati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (2) | 8,138 |
| 11.02 B III (b) | Cereali mondati d'orzo che non figurano al numero 11.02 B III (a) (2) . . . . | 6,612 |

| Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni | NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO | Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625) |
|---|---|---|
| 11.02 B IV a | Avena spuntata . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4,424 |
| 11.02 B IV b (1) | Cereali mondati d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 1,5 % (2) | 6,939 |
| 11.02 B IV b (2) | Cereali mondati d'avena che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 B IV b (1) (2) | 4,424 |
| 11.02 B V | Cereali mondati di granturco (2) . . . . . . . . . . . . . | 4,086 |
| 11.02 B VI | Cereali mondati di grano saraceno (2) . . . . . . . . . . . . | 2,299 |
| 11.02 B VII | Cereali mondati di miglio (2) . . . . . . . . . . . . . . . | 5,506 |
| 11.02 B VIII | Cereali mondati di sorgo o di durra (2) . . . . . . . . . . . | 4,794 |
| 11.02 C I | Cereali perlati di frumento (grano) (3) . . . . . . . . . . . | 5,928 |
| 11.02 C II | Cereali perlati di segala (3) . . . . . . . . . . . . . . . | 4,536 |
| 11.02 C III | Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (senza talco) (3) | 10,172 |
| 11.02 C IV | Cereali perlati d'avena (3) . . . . | 4,424 |
| 11.02 C V | Cereali perlati di granturco (3) . . . | 4,086 |
| 11.02 C VI | Cereali perlati di grano saraceno (3) . . . . . | 2,299 |
| 11.02 C VII | Cereali perlati di miglio (3) . . . . . . | 5,506 |
| 11.02 C VIII | Cereali perlati di sorgo o di durra (3) . . . . . | 4,794 |
| 11.02 D I | Cereali solamente spezzati o schiacciati di frumento (grano), non denaturati . . . | 5,928 |
| 11.02 D II | Cereali solamente spezzati o schiacciati di segala . . . . . . . | 4,536 |
| 11.02 D III | Cereali solamente spezzati o schiacciati d'orzo . . . . . . . | 5,188 |
| 11.02 D IV | Cereali solamente spezzati o schiacciati d'avena . . . . . . | 4,424 |
| 11.02 D V | Cereali solamente spezzati o schiacciati di granturco . . . . . | 4,086 |
| 11.02 D VI | Cereali solamente spezzati o schiacciati di grano saraceno . . . . | 2,299 |
| 11.02 D VII | Cereali solamente spezzati o schiacciati di miglio . . . . . . . | 5,506 |
| 11.02 D VIII | Cereali solamente spezzati o schiacciati di sorgo o di durra . . | 4,794 |
| 11.02 E I | Fiocchi di frumento (grano) . . . . . . . . . . . . . | 5,928 |
| 11.02 E II | Fiocchi di segala . . . . . . | 4,536 |
| 11.02 E III (a) | Fiocchi d'orzo, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2 % in peso | 9,155 |
| 11.02 E III (b) | Fiocchi d'orzo che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 E III (a) . . | 5,188 |
| 11.02 E IV (a) | Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1 % | 8,674 |
| 11.02 E IV (b) | Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore a 0,1 % ed inferiore a 1,5 % | 6,939 |
| 11.02 E IV (c) | Fiocchi d'avena che non figurano al numero 11.02 E IV (a) e (b) . . | 4,424 |
| 11.02 E V | Fiocchi di granturco . . . . . . . . . . . . | 4,086 |
| 11.02 E VI | Fiocchi di riso . . . . | 1,836 |
| 11.02 E VII | Fiocchi di grano saraceno . . . . . . . . | 2,299 |
| 11.02 E VIII | Fiocchi di miglio . . . . . . . . . . . . | 5,506 |
| 11.02 E IX | Fiocchi di sorgo o di durra . . . . . . . . . . | 4,794 |
| 11.02 F I | Germi di frumento (grano), anche sfarinati . . . . . . . . . . | 1,453 |
| 11.02 F II | Germi di cereali diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati . . . | 1,002 |
| 11.07 A I a | Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina . . . | 10,345 |

| Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni | NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO | Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625) |
|---|---|---|
| 11.07 A I b | Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina | 7,730 |
| 11.07 A II a | Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina | 9,053 |
| 11.07 A II b | Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina | 6,764 |
| 11.07 B | Malto torrefatto | 7,883 |
| 11.08 A I | Amido di granturco | 1,509 |
| 11.08 A III | Amido di frumento (grano) | 2,693 |
| 11.08 A IV | Fecola di patate | 1,509 |
| 11.08 A V | Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento (grano) e fecola diversa dalla fecola di patate | 1,509 |
| 11.09 A I (a) | Glutine e farine di glutine, non torrefatti, di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore a 82 % in peso | 4,896 |
| 11.09 A II (a) | Glutine e farine di glutine, non torrefatti, diversi da quelli di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore a 63 % in peso | 1,874 |
| 17.02 B II a | Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (4) | 1,968 |
| 17.02 B II b | Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (4) | 1,509 |
| 17.05 B I | Glucosio aromatizzato o colorato, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata | 1,968 |
| 17.05 B II | Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o colorati, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata | 1,509 |
| 23.02 A I a | Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 35 % in peso | 1,192 |
| 23.02 A I b 1 | Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % e inferiore od uguale a 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione | 1,192 |
| 23.02 A I b 2 | Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45 % in peso | 1,192 |
| 23.02 A II a | Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso | 1,192 |
| 23.02 A II b | Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura e di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a | 1,192 |

(1) I prodotti di cui almeno il 50 % passa attraverso un setaccio di garza di seta, le cui maglie hanno una larghezza di 315 micron, sono considerati come farine.

(2) Cereali mondati sono i chicchi di cereali nudi ai quali è stata tolta parte del pericarpo oppure i chicchi di cereali vestiti ai quali sono state tolte le pule che aderiscono strettamente al pericarpo — ad esempio per l'orzo vestito — oppure che avvolgono il pericarpo in modo tale da non poter essere tolte mediante battitura o in altro modo (come per l'avena).
Tali prodotti all'analisi debbono rispondere ai requisiti di cui all'Allegato del Regolamento comunitario n. 821/68.

(3) Cereali perlati, principalmente di orzo, sono i cereali di spessore uniforme completamente privi di pule, pericarpo ed embrione, per la maggior parte privi del tegumento seminale e dello strato aleuronico, di forma arrotondata da ogni parte.
Tali prodotti all'analisi debbono rispondere ai requisiti di cui all'Allegato del Regolamento comunitario n. 821/68.

(4) Tale prodotto, di cui alla sottovoce tariffaria 17.02-B-I, beneficia, a norma del Regolamento n. 189/66/CEE della stessa restituzione prevista per il prodotto di cui alla sottovoce 17.02-B-II.

**(10109)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

**Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a sette posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, ed in particolare l'art. 9, ultimo comma;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modifiche;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Accertato che nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici dell'Istituto superiore di sanità sono attualmente disponibili sette posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a sette posti di agente tecnico in prova (ex coeff. 159) nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*A*) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*B*) compimento degli studi elementari (5ª elementare);

*C*) buona condotta;

*D*) idoneità fisica all'impiego: l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

*E*) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni: per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

*a*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

*b*) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

*c*) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente inervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

*d*) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

*e*) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

*f*) per i profughi dai territori esteri;

*g*) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

*a*) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

*b*) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno 7 figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra gli invalidi di guerra e civili di guerra di cui all'art. 2 ultimo comma, nonchè gli invalidi per servizio di cui all'art. 3, ultimo comma, della suddetta legge n. 482;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

*a*) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegati dei ruoli organici e dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

*b*) di coloro che prestino la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modifiche, purchè in possesso degli altri requisiti;

*c*) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

*d*) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio per l'ordinamento

delle carriere dell'istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato ufficio ordinamento carriere, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare, a pena di esclusione dal concorso:

1) cognome e nome (scritti in stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione, del pari non saranno valutati i titoli già prodotti all'Istituto superiore di sanità o ad altra amministrazione, cui dovesse essere fatto riferimento.

Art. 4.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 5.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana di lunghezza non inferiore a quindici righe a stampa.

La prova di idoneità tecnica verterà su « Descrizione, montaggio e smontaggio di parti meccaniche e di apparecchi semplici da laboratorio ».

La prova pratica di scrittura sotto dettato o quella di idoneità tecnica non si intenderanno superate se i candidati non avranno riportato almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Saranno ammessi a sostenere la prova di idoneità tecnica i candidati che avranno superato la prova pratica di scrittura sotto dettato.

La somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e della media dei voti riportati nella prova pratica di scrittura e in quella di idoneità tecnica costituirà, per ciascun candidato, il punteggio complessivo in base al quale sarà formata la graduatoria di merito.

Per lo svolgimento di tali prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Ai candidati ammessi alla prova pratica di scrittura sotto dettato sarà data comunicazione non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova stessa.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

Per sostenere le suddette prove i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 6.

I concorrenti che avranno superato le prove di cui al precedente art. 5 dovranno presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni venti che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito i documenti prescritti, rilasciati a termini delle disposizioni vigenti, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine:

*a*) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in prescritta carta bollata;

*b*) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e i militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta da bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

*c*) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*d*) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

*e*) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

*f*) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente se-

zione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

*g*) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

*h*) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

*i*) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato dell'amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

*l*) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

*m*) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

*n*) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

*o*) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *h*) e *i*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello rilasciato dalla direzione delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

*p*) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

*q*) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

*r*) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

*s*) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

*t*) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

*u*) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *t*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

*v*) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

*w*) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo, su prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

*x*) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità o non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata dell'autorità militare;

*y*) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7, lettera *d*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente.

### Art. 7.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

### Art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti rilasciati su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita: i candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo

di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e preferenza a termini del precedente art. 6;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica al servizio.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati ed invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni per l'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 6) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, debitamente vidimato.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 6 salvo che non l'abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 9.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 8 i documenti richiesti e risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo, la nomina ad agente tecnico nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1969

*Il Ministro*: Ripamonti

*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1970*
*Registro n. 1 Sanità, foglio n. 199*

**(1019)**

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, 29 dicembre 1956, n. 1507 e 23 maggio 1960, n. 671;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 638;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi (dotazione dei provveditorati agli studi).

Art. 2.

Uno dei venti posti messi a concorso è riservato a favore:

*A*) dei candidati che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca di cui alla lettera *B*) dell'art. 6 e che risultino idonei nelle prove di cui alla lettera *A*) dello stesso articolo;

*B*) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, le prove di cui alla lettera *A*) dell'art. 6 e che superino la prova scritta ed orale di lingua italiana di cui alla lettera *B*) dello stesso articolo.

Il posto riservato, che non venisse coperto dai candidati di cui alle lettere *A*) e *B*), sarà conferito agli altri candidati risultati idonei.

Art. 3.

*Requisiti per l'ammissione al concorso*

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

*A*) essere in possesso, con esclusione di altri, di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in giurisprudenza o in lettere o in filosofia o in scienze politiche, sociali e amministrative.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto delle amministrazioni dello Stato che non siano in possesso di uno dei suddetti titoli di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

*B*) aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1. Di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2. Di anni cinque:

*a*) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

*b*) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento delle mine, in condizioni particolarmente rischiose;

*c*) per il personale della Marina addetto, almeno per tre mesi, alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare;

*d*) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti;

*e*) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

*f*) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

*g*) per i profughi dai territori esteri;

*h*) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

*i*) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

*l*) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

*m*) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato servizio in zone d'intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746.

3. Il limite massimo è poi elevato ad anni 39 per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1 si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2 e 3, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4. Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

*a*) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

*b*) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

5. Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40.

6. Per gli assistenti ordinari di Università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari e incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione secondaria.

In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40.

7. Il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

*a*) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa e gli invalidi assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, e dalle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

*b*) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 3, secondo comma, della legge stessa, e per i mutilati ed invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima;

*c*) per le vedove e per gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio, nonchè per le vedove e per gli orfani dei caduti sul lavoro e per i sordomuti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o di lavoro;

*d*) per i cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

*e*) per i profughi di cui al n. 2, lettere da *e*) ad *l*) del presente articolo, che siano disoccupati.

8. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

*a*) del personale civile di ruolo in servizio nell'amministrazione statale e dei salariati di ruolo dello Stato;

*b*) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

*c*) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

*C*) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*D*) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

*E*) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

*F*) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce;

*G*) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, quinto comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

*Presentazione delle domande di ammissione*

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 3ª, redatte su carta da bollo da L. 400 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 3ª, entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

*a*) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

*b*) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precente art. 2 dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

*c*) il possesso della cittadinanza italiana;

*d)* il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e)* l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

*f)* il titolo di studio;

*g)* la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*h)* il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

*i)* di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

*l)* di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

I candidati, che desiderino concorrere al posto riservato di cui all'art. 2 del presente decreto, sostenendo allo scopo la prova scritta ed orale di lingua tedesca, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso.

I candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che intendano concorrere al posto riservato di cui al precedente comma, possono chiedere nella domanda di sostenere in lingua tedesca tutte le prove di esame. In tal caso debbono dichiarare nella domanda stessa di volere sostenere la prova scritta ed orale di lingua italiana.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, e, per coloro che prestano servizio militare, il visto del comandante del Corpo al quale essi appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi.

Art. 5.

*Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 6.

*Programma d'esame*

*A)* L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte verteranno:

1) su un tema di diritto civile;

2) su un tema di diritto amministrativo e di diritto costituzionale;

3) su un tema di cultura storica e letteraria.

Ai concorrenti saranno assegnate 8 ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

1) diritto civile, diritto amministrativo, diritto costituzionale e nozioni di diritto sindacale e del lavoro;

2) economia politica e scienze delle finanze;

3) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

4) nozioni sulla legislazione concernente le varie materie di competenza dell'Amministrazione della pubblica istruzione, nonchè l'ordinamento dei vari servizi dell'amministrazione stessa.

La commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

*B)* I candidati, che desiderino concorrere al posto riservato a norma dell'art. 2 del presente decreto, oltre alle prove prescritte dalla precedente lettera *A)*, dovranno sostenere una prova scritta ed orale di lingua tedesca.

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano, della lunghezza non inferiore a 20 righe a stampa.

Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato.

La prova orale di lingua tedesca consisterà in una conversazione. in cui il candidato dovrà dimostrare di avere piena conoscenza della suddetta lingua.

I candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che desiderino concorrere al posto riservato a norma dell'art. 2 del presente decreto e che abbiano chiesto di sostenere tutte le prove di esame in lingua tedesca, dovranno dimostrare di avere piena conoscenza della lingua italiana mediante una prova scritta ed orale in questa lingua.

La prova scritta di lingua italiana consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco, della lunghezza non inferiore a venti righe a stampa. Il brano di lingua italiana da tradurre in tedesco sarà dettato.

La prova orale di lingua italiana consisterà in una conversazione, in cui il candidato dovrà dimostrare di sapere correttamente parlare la suddetta lingua.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per le sopraindicate prove scritte di lingua.

Per le prove medesime sarà consentito l'uso del vocabolario.

Art. 7.

*Svolgimento delle prove d'esame*

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte e quelle orali del concorso avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

*a)* fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

*b)* libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'amministrazione statale;

*c)* tessera postale o carta d'identità;

*d)* porto d'armi;

*e)* patente automobilistica;

*f)* passaporto.

Art. 8.

*Ammissione alle prove orali e graduatoria*

Alla prova orale di cui alla lettera *A)* dell'art. 6 del presente decreto saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte indicate nella stessa lettera *A)* e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Alla prova orale di lingua tedesca o italiana prevista dalla lettera *B)* dell'art. 6 del presente decreto non saranno ammessi i candidati che abbiano riportato nella relativa prova scritta una votazione inferiore a sei decimi.

Le prove orali non s'intenderanno superate se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Alla prova orale prevista dalla lettera *A)* dell'art. 6 del presente decreto non saranno ammessi i candidati, cittadini italiani

di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che, avendo sostenuto in detta lingua, con esito favorevole, le prove scritte di cui alla stessa lettera *A*), non abbiano superato la prova scritta di lingua italiana.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale, di cui alla lettera *A*) dell'art. 6 del presente decreto.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore degli ex combattenti e categorie assimilate; invalidi di guerra, civili per fatto di guerra, per servizio; del lavoro e civili; orfani e vedove dei caduti in guerra, o per servizio, o sul lavoro; profughi; sordomuti; capi di famiglia numerosa.

In tale graduatoria non saranno compresi i candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che, avendo sostenuto in detta lingua le prove di esame di cui alla lettera *A*) dell'art. 6, conseguendo l'idoneità, non abbiano superato la prova orale di lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 5, primo e secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le riserve anzidette non possono, complessivamente, superare la metà dei posti messi a concorso.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dal citato art. 5, comma quarto, dello stesso testo unico.

Art. 9.

*Termine per la presentazione dei documenti relativi ai titoli preferenziali ed all'elevazione del limite di età*

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 3ª, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sotenuto detta prova, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso, debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 2ª, sotto pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 12, gli appositi documenti elencati nell'art. 10, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini considerati nel precedente comma.

Art. 10.

*Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.*

I candidati che abbiano superato la prova orale e che abbiano titoli da far valere ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza e della precedenza nella nomina, dovranno produrre, nei termini di cui al precedente art. 9, i seguenti documenti:

1. ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

*a*) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta da bollo da L. 400, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

*b*) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri della Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 400, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello stato maggiore dell'Esercito, n. 27200/Om., in data 3 luglio 1948, dello stato maggiore della Marina, n. 202860/Od., in data 8 luglio 1948, dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare aggiornati;

*c*) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*d*) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

2. mutilati ed invalidi:

*a*) i mutilati e gli invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex-colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'opera;

*b*) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298 e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità contratte in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

*c*) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il Mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dalla Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

*d*) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante — ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 — il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

*e*) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno comprovare la loro qualifica mediante un attestato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, a termini della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

3. orfani:

*a*) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

*b*) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini, che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

*c*) gli orfani dei caduti per causa di servizio ed i figli degli invalidi per causa di servizio di prima categoria dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo da L. 400, della amministrazione da cui il deceduto o l'invalido dipendeva, attestante tale circostanza, ovvero un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

*d*) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno produrre un attestato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4. figli di mutilati e di invalidi:

*a*) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, nonchè lo stato di filiazione;

*b*) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria, nonchè lo stato di filiazione;

*c*) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità contratte in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

*d*) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, dal quale risulti l'iscrizione del genitore negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Al documento sopraindicato i candidati dovranno allegare un certificato attestante lo stato di filiazione;

5. madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti:

*a*) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra non rimaritate dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio dovranno produrre, su carta da bollo da L. 400, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

*b*) le madri, le vedove e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 400, della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

6. profughi:

*a*) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire una attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

*b*) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

*c*) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400;

*d*) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal Ministero degli affari esteri;

*e*) i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi africani che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400;

*f*) i profughi disoccupati dovranno produrre, inoltre, un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

7. decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra: i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

8. perseguitati politici e razziali: coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza. I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente comunità israelitica;

9. coniugati: i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

10. dipendenti dalle amministrazioni dello Stato:

*a*) gli impiegati e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta da bollo da L. 400, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici. Gli impiegati di ruolo che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre il relativo attestato rilasciato dalle amministrazioni che hanno organizzato i corsi medesimi;

*b*) gli impiegati non di ruolo delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

*c*) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

*d*) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 8, lettera *c*) dell'art. 2 del presente decreto dovranno produrre copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia od estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciata dall'autorità militare competente;

*e*) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi non disciplinari, do-

vranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

*f*) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare;

11. titolari di assegno di benemerenza: i titolari dell'assegno di benemerenza di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261, dovranno produrre un certificato rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno.

I documenti di cui al precedente n. 9 ed alle lettere *a*) e *b*) del n. 10 dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i candidati avranno sostenuto la prova orale.

Ai fini del beneficio della precedenza nella nomina (riserva del posto) gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, profughi) che siano disoccupati, dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti per ciascuna delle suddette categorie ai sensi dell'art. 19 della legge medesima presso gli uffici provinciali del lavoro.

### Art. 11.

*Pubblicazione delle graduatorie*

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria generale di merito formata dalla commissione esaminatrice e saranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

### Art. 12.

*Documentazione di rito*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o fare pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

*A*) Titolo di studio: diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 3, lettera *A*, oppure copia autenticata di esso rilasciata da un notaio su carta da bollo da L. 400.

L'autenticazione della copia del diploma del titolo di studio può anche essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o da un segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 400, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

*B*) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato, su carta da bollo da L. 400, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3, lettera *B*).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

*C*) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

*D*) Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici.

*E*) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

*F*) Certificato medico, su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1954, n. 142, dell'art. 6, n. 3, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e dell'art. 6, n. 3 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura del suo grado di invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

*G*) Documento militare: copia aggiunta dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 400, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi). Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, su carta da bollo da L. 400.

I candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che concorrono al posto riservato di cui all'art. 2 del presente decreto, nei modi indicati nella lettera *B* di tale articolo, dovranno inoltre produrre:

*H*) Certificato da cui risulti che il candidato è cittadino italiano di lingua tedesca. Tale certificato dovrà essere rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Il requisito della buona condotta morale o civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati, impiegati e operai di ruolo delle amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 10, n. 10, lettera *a*), salvo che non l'abbiano già presentato per i fini considerati nell'art. 9.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 400, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere inoltre la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto ad accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni o ad altri enti a qualsiasi titolo. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso però essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

**Art. 13.**

*Nomina in prova*

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di consigliere di 3ª classe.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa amministrazione o che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova i consiglieri di 3ª classe in prova, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Art. 14.

*Assegnazione dei vincitori*

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio negli uffici scolastici provinciali.

Il presente decreto — che è stato adottato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto, con la legge 2 aprile 1968, n. 482 — sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1969

*Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1969*
*Registro n. 97, foglio n. 191.*

---

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 400

*Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione III* - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi (dotazione dei provveditorati agli studi) indetto con decreto ministeriale 5 ottobre 1969.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (1) . . . . . . . . . . ;
2) è cittadino italiano;
3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . . . . . . . . . ;
4) non ha riportato condanne penali: (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali . . . . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);
5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . . il . . . . . ;
6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . . . . . . . . ;

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione (3);

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

(data) .

(firma)
(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. Sia la firma del notaio che quella dei funzionari predetti non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio, e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del Corpo al quale essi appartengono).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove scritte ed orali ed ogni altra eventuale comunicazione:
(indicare anche il numero del codice di avviamento postale).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) I candidati che intendano concorrere al posto riservato a norma dell'art. 2 del bando, devono impegnarsi ad assumere servizio, in caso di nomina, presso gli uffici scolastici della regione Trentino-Alto Adige.

I candidati che siano impiegati della carriera di concetto delle amministrazioni statali con la qualifica di segretario aggiunto od equiparata, debbono dichiarare di possedere tale qualifica e di avere inoltre conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Gli aspiranti che intendano concorrere al posto riservato a norma dell'art. 2 del bando, debbono dichiarare di voler sostenere la prova scritta ed orale di lingua tedesca.

I candidati cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che concorrano al posto riservato di cui all'art. 2 del bando e desiderino effettuare tutte le prove d'esame in tedesco, dovranno farne espressa richiesta nella domanda, dichiarando altresì di volere sostenere la prova scritta ed orale di lingua italiana.

**(1020)**

---

## Concorso per esame a dieci posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione delle firme;

Dato atto che il presente provvedimento è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a dieci posti di vicesegretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Art. 2.
*Requisiti*

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*A*) Cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

*B*) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

*a*) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-45;

*b*) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

*c*) per gli altoatesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

*d*) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

*e*) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

*f*) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

*g*) per i profughi dai territori esteri;

*h*) per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra;

*i*) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

*l*) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

3) il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

*a*) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

*b*) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di 40 anni;

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

*a*) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità contratte in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298; per i mutilati e gli invalidi per servizio; per le vedove e gli orfani di guerra; per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288); per i mutilati e invalidi del lavoro e per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

*b*) per gli invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

*c*) per i sordomuti, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

*d*) per i profughi disoccupati.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

degli impiegati civili di ruolo dello Stato;

degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente nelle Forze armate dello Stato e dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

*C*) Avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

*D*) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

*E*) essere in possesso del titolo di studio: diploma d'istituto d'istruzione secondaria di 2° grado;

*F*) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

*G*) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

*H*) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

### Art. 3.
*Domande di ammissione*

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400 e firmate dagli interessati dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi - 00100 Roma, entro il termine perentorio di 60 giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

*a*) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

*b*) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto nel precedente art. 2, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

*c*) il possesso della cittadinanza italiana;

*d*) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e*) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

*f*) il titolo di studio posseduto;

*g*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*h*) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni, con l'esatta indicazione del numero di avviamento postale;

*i*) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti risiedono. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

Non si terrà conto delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla direzione generale delle antichità e belle arti, ufficio concorsi.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

### Art. 4.
*Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto sono validi anche se posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Essi possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

### Art. 5.
*Programma di esame*

*A*) L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte verteranno:

*a*) su elementi di diritto civile;
*b*) su elementi di diritto pubblico;
*c*) su un tema di cultura storica-letteraria.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

1) le materie delle prime due prove scritte;
2) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

3) leggi e regolamenti sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico, delle bellezze naturali nonchè sull'ordinamento della amministrazione delle antichità e belle arti;

4) nozioni sulle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 6.

*Svolgimento delle prove d'esame*

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le relative norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte e quelle orali avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno (tassa a carico del destinatario) in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali, saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

*a*) fotografia recente applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Il bollo è da L. 400 se l'autenticazione sia fatta dal sindaco come dal notaio;

*b*) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'amministrazione statale;

*c*) tessera postale;

*d*) porto d'armi;

*e*) patente automobilistica;

*f*) passaporto;

*g*) carta d'identità.

I candidati dovranno, altresì, essere forniti di una penna con inchiostro nero.

Art. 7.

Alle prove orali saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, quarto comma, del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

La commissione giudicatrice del concorso sara nominata con successivo decreto.

Art. 9.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi - 00100, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto detta prova, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nelle forme prescritte.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori del concorso, dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2, oppure copia autentica.

Qualora il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 400, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i cittadini nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nel registro di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 2 sull'elevazione dei limiti massimi di età, dovranno produrre i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi nelle medesime forme indicate per i documenti elencati al precedente art. 3;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21, il certificato, la cui esibizione nel caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta da bollo da L. 400 rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenente rispettivamente, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a preventivi accertamenti sanitari, da parte di apposite commissioni, costituite con proprio decreto, gli aspiranti al

concorso, in essi compresi i mutilati, gli invalidi di guerra e quelli delle categorie assimilate e di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicati nel primo comma del presente articolo;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare) copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa o del Corpo equipaggi militari marittimi in carta da bollo da L. 400 per ogni foglio. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna, dovranno produrre copia o estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, dovranno presentare un certificato di esito di leva, in bollo da L. 400 rilasciato dall'autorità competente.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

*a*) certificato dell'atto di nascita;

*b*) certificato di cittadinanza italiana;

*c*) certificato medico;

*d*) certificato del casellario giudiziale.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni o ad altri enti pubblici a qualsiasi titolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati statali di ruolo, nonchè il personale richiamato nella legge n. 229 del 26 marzo 1965, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali, militari di truppa) possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) (oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 11.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di vice segretari nel ruolo della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali abbiano in godimento uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

Trascorso il periodo della prova i vice segretari, qualora siano stati riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto di impiego, tenuto conto anche di quanto disposto dal precedente art. 9.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1969

*Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 31 *dicembre* 1969
*Registro n.* 105, *foglio n.* 293

Schema esemplificativo di domanda da redigersi su carta da bollo da L. 400

*Al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi* - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . e residente in . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso per esame a dieci posti di vice segretario in prova nel ruolo dei segretari della carriera del personale di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . . . . . . . . . . .);

3) ha diritto all'aumento del limite di età perchè (1) . . . . . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali (2) . . . . . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . . in data . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: . . . . . . . . . . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato da una pubblica Amministrazione, nè è mai decaduto da altro impiego statale;

8) ha l'idoneità fisica per l'impiego al quale concorre.

Data . . . . . Firma . . . .

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata a norma dell'art. 5 del presente bando).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . . . . . (indicare l'esatto numero di avviamento postale).

---

(1) E' in possesso del requisito di coniugato (con n. . . di figli), o di combattente, o di reduce, o di profugo, o di invalido, ecc. ecc. che gli dà diritto all'elevazione del limite massimo di età (32 anni).

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

**(1100)**

---

**Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami ad undici posti di ingegnere aggiunto di seconda classe in prova nel ruolo organico del personale della carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici universitari.**

Le prove scritte del concorso pubblico per esami ad undici posti di ingegnere aggiunto di seconda classe in prova nel ruolo organico del personale della carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici universitari, indetto con decreto ministeriale 5 agosto 1967 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 26 febbraio 1968, si svolgeranno nei giorni 25, 26 e 27 marzo 1970, con inizio alle ore 8,30, presso la facoltà di ingegneria, via Eudossiana n. 18, Roma.

**(1418)**

---

# MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a cento posti di ingegnere in prova del genio civile**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1969, n. 14592, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1969 al registro n. 9, foglio n. 160, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per esami a cento posti di ingegnere in prova del genio civile;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice di detto concorso;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a cento posti di ingegnere in prova del genio civile indetto con decreto ministeriale 2 maggio 1969, n. 14592, citato nelle premesse, è composta come segue:

*Presidente*:

D'Acunzo dott. Aurelio, vice procuratore generale della Corte dei conti.

*Membri*:

Giannini prof. Franco, incaricato di costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti presso l'Università di Roma;

Gavarini prof. Carlo, incaricato di scienza delle costruzioni presso l'Università di L'Aquila;

Rivelli dott. ing. Roberto, ispettore generale del genio civile;

Cordone dott. ing. Nicola, ispettore generale del genio civile.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal consigliere di prima classe dell'amministrazione centrale Mario Mallardo.

Alla presunta spesa di L. 1.000.000 si farà fronte con l'impegno sul cap. 1202/2 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio in corso limitatamente a L. 24.700 e per il restante importo di L. 975.300 con impegno sul corrispondente capitolo dell'esercizio finanziario 1970.

Roma, addì 9 dicembre 1969

*Il Ministro*: NATALI

(1154)

# MINISTERO DELLA DIFESA

**Graduatoria dei candidati idonei al concorso per l'ammissione al 1° anno dell'Accademia di sanità militare interforze, anno accademico 1969-70.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto interministeriale 6 giugno 1969, con il quale è indetto un concorso per l'ammissione di allievi ai corsi della Accademia di sanità militare interforze per la nomina ad ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico (registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1969, registro n. 15 Difesa, foglio n. 265);

Visto il decreto interministeriale 18 luglio 1969, con il quale è prorogato al 10 agosto 1969 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso (registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1969, registro n. 21 Difesa, foglio n. 89);

Visto il decreto ministeriale 22 agosto 1969, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra (registrato alla Corte dei conti addì 14 ottobre 1969, registro n. 27 Difesa, foglio n. 161);

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1969, con il quale il professore Luigi De Blasi, membro della suddetta commissione, è sostituito dal professore Fausto D'Ammando (registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1969, registro n. 27 Difesa, foglio n. 88);

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1969, con il quale il tenente colonnello Arma aeronautica, ruolo naviganti normale in s.p.e. Antonio Duma è sostituito dal tenente colonnello Arma aeronautica, ruolo naviganti normale in s.p.e. Cassio Poggi (registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1969, registro n. 27 Difesa, foglio n. 382);

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati ed i titoli dai medesimi presentati:

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione al 1° anno dei corsi della Accademia di sanità militare interforze per la nomina ad ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Totaro Gian Paolo . . . punti 31,000
2. Nusdorfi Cristiano . . » 29,385
3. Lala Edoardo . . . . » 29,220
4. Basile Antonio . . . . . . . » 29,165
5. Spano Ferdinando . . . . . . . punti 27,660
6. Ometto Lucio » 27,270
7. Gioiella Giorgio . . » 27,165
8. Rigon Giorgio . » 27,000
9. Losito Michele . . » 26,715
10. Vinci Giovanni . » 26,330
11. Matarrese Donato . . » 26,275
12. Paone Stefano . . » 26,270
13. Barba Antonio . . » 26,110
14. Gentile Antonio . » 26,105
15. Fiorillo Salvatore . » 26,055
16. Vitale Luigi » 25,830
17. Sterpini Alfredo . » 25,770
18. Morelli Fabrizio . » 25,220
19. Russo Gennaro Lidio . . » 25,165
20. Coatto Renzo . . . . » 24,940
21. Petresca Ulderico . . » 24,330
22. Borsani Carlo . . » 24,275
23. Iannaci Giuseppe . . . » 24,165
24. D'Aprile Gennaro . . . . » 24,105
25. Iadicicco Daniele . . . » 23,940
26. Nardi Stefano . . . » 23,885
27. Sperduto Francesco . . . » 23,770
28. Papuzzo Michelangelo . » 23,495
29. Camera Pasquale . . . » 23,275
30. Signorino Mario, nato il 21 settembre 1949 » 23,050
31. Galli Sergio, nato il 3 giugno 1950 » 23,050
32. Tria Domenico . . . . . . » 22,215
33. Nifosì Giovanni » 22,000
34. Castiello Giuseppe . . . . . . » 21,885
35. Califano Salvatore . . . . . . » 21,775
36. Losavio Silvio . . . . . . . » 21,275

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1969

*Il Ministro*: GUI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1970*
*Registro n. 3 Difesa, foglio n. 159*

(1215)

# UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CREMONA

**Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3478 del 20 giugno 1968, con il quale fu bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cremona al 30 novembre 1967;

Riconosciuta la regolarità degli atti e verbali relativi all'espletamento del concorso rimessi dalla commissione giudicatrice all'uopo istituita con proprio decreto n. 2028 dell'11 luglio 1969 e n. 2393 del 6 agosto 1969;

Vista la graduatoria delle concorrenti risultate idonee formulata dalla stessa commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso in premessa:

1. Zagni Delfina . . . . . . . . punti 56,203
2. Gerevini Maria . . . . . . . . » 52,200
3. Riggio Rosa . . . . . . . . . » 46,697

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Cremona e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio e della prefettura e di quello dei comuni interessati.

Cremona, addì 2 febbraio 1970

*Il medico provinciale*: BORROMEI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data, con cui è stata approvata la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cremona al 30 novembre 1967;

Viste le preferenze indicate dalle concorrenti nelle rispettive domande di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La seguente concorrente dichiarata idonea nel concorso di cui alle premesse è dichiarata vincitrice della condotta a fianco indicata:

Zagni Delfina: consorzio ostetrico tra i comuni di Persico Dosimo e Gadesco Pieve Delmona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Cremona e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Cremona nonchè in quello dei comuni interessati.

Cremona, addì 2 febbraio 1970

*Il medico provinciale*: BORROMEI

(1178)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BENEVENTO

### Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Benevento

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 958 del 12 febbraio 1969, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Benevento;

Visto il proprio successivo decreto n. 2722 del 22 novembre 1969 concernente l'ammissione delle candidate al concorso medesimo;

Visti i verbali della commissione giudicatrice e constatata la regolarità di tutte le operazioni concorsuali;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso in premessa:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Forciniti Emilia | punti | 58,825 | su 120 |
| 2. Giovagnoli Agnese | » | 57,346 | » |
| 3. Morelli Filomena | » | 56,344 | » |
| 4. Zarra Rosa | » | 52,814 | » |
| 5. Barbuscia Vincenza | » | 50,670 | » |
| 6. Catauro Pasqualina | » | 49,743 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi ed ai sensi di legge.

Benevento, addì 28 gennaio 1970

*Il medico provinciale*: SEGRETO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 470 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Benevento bandito con decreto n. 958 del 12 febbraio 1969;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicato dalle candidate idonee nella domanda di ammissione al concorso;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche indicate a fianco di ciascun nominativo:

1) Forciniti Emilia: S. Marco dei Cavoti;
2) Giovagnoli Agnese: Fragneto Monforte;
3) Morelli Filomena: Campolattaro;
4) Zarra Rosa: Paupisi;
5) Barbuscia Vincenza: Castelvenere;
6) Catauro Pasqualina: Fragneto L'Abate.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi ed ai sensi di legge.

Benevento, addì 28 gennaio 1970

*Il medico provinciale*: SEGRETO

(1101)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

### Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 04019 del 31 maggio 1969, col quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di sette posti di medico condotto vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1968;

Considerato che, scaduti i termini del bando, occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Lecce, dell'ordine dei medici della provincia di Lecce e dei comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui in epigrafe è costituita come segue:

*Presidente*:

Carlucci dott. Marcello, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

*Componenti*:

Giuffreda dott. Francesco, medico provinciale capo, dirigente dell'ufficio del medico provinciale di Brindisi;

De Carlo dott. Pasquale, vice prefetto in servizio presso la prefettura di Lecce;

Muratore prof. Filippo, primario medico di ruolo dell'ente ospedaliero « V. Fazzi » di Lecce;

Carrozzini prof. Vincenzo, primario chirurgo di ruolo dell'ente ospedaliero « S. Caterina Novella » di Galatina;

Federico dott. Giovanni, medico condotto di ruolo del comune di Taviano.

*Segretario*:

Montesano dott. Antonio, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Lecce.

La commissione, che avrà la sua sede in Lecce, inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà, pertanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce ed a quelli dei comuni interessati.

Lecce, addì 6 febbraio 1970

*Il medico provinciale*: RUBINO

(1409)

# REGIONI

## REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

### LEGGE PROVINCIALE 4 dicembre 1969, n. 13.

**Approvazione di tre modifiche al piano regolatore generale del comune di Bolzano.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 30 *dicembre* 1969)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1) modifica della destinazione dell'area sita in Aslago comprendente la p. ed. 426 e le pp.ff. 1490, 1492 e 1508 (esclusa una area di ca. 4.500 m² sulla quale sorgerà una scuola elementare di lingua tedesca) e 1499 nel C.C. Dodiciville con una presunta superficie complessiva di 19.000 m² da zona residenziale tipo « F » in zona « E1 » destinata all'edilizia economica e popolare;

2) modifica della destinazione dell'area sita in Don Bosco comprendente le pp. ff. 1888/1, 2559/1, 1894/1, 1894/2, 2616/1 e 2543/6 nel C.C. Gries con una presunta superficie complessiva di 27.850 m² da zona residenziale tipo « D » in zona « E2 » destinata all'edilizia economica e popolare;

3) modifica della destinazione dell'area sita in via Genova, via Alessandria, comprendente le p. ed. 331/2 e 1999, nonchè le pp.ff. 2230/2, 2241, 2244/1, 2250/1, 2546, 2230/7, 2230/6, 2230/1, 2230/10, 2230/13 e 2230/14 nel C.C. Gries con una presunta superficie complessiva di 11.565 m², da zona residenziale tipo « D » in zona « E2 » destinata all'edilizia economica e popolare.

Con la presente legge è modificato limitatamente alle varianti di cui ai punti 1), 2), 3) l'elemento grafico 5) del piano regolatore generale del comune di Bolzano elencato nell'articolo unico della legge provinciale 3 gennaio 1964, n. 1, concernente la approvazione del piano regolatore generale del comune di Bolzano.

Detto grafico, depositato presso l'ufficio per il coordinamento territoriale ed urbanistica dell'Assessorato per l'edilizia popolare ed il coordinamento territoriale, corredato con fogli di rettifica firmati dal Presidente della Giunta provinciale, rappresentanti le suelencate modifiche, forma parte integrante della presente legge.

Art. 2.

Nelle norme di attuazione del piano regolatore generale del comune di Bolzano dopo l'art. 14 vengono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 14-*bis*

*Zone* « **E1** »

Le zone classificate con lettera « E1 » nel piano, sono destinate alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare, nonchè alle opere e servizi complementari, urbani e sociali, ivi comprese le aree verdi pubbliche, ai sensi delle leggi provinciali 21 ottobre 1963, n. 14 e 22 luglio 1968, n. 14.

Per tali zone non può essere rilasciata licenza edilizia singola senza previa approvazione di un piano di zona ai sensi delle leggi provinciali citate.

Il relativo piano di zona deve osservare le disposizioni dello art. 15 delle presenti norme in quanto non in contrasto con l'articolo 4 della legge 22 luglio 1968, n. 14.

Art. 14-*ter*

*Zone* « **E2** »

Le zone classificate con lettera « E2 » nel piano, sono destinate alla costruzione di alloggi a carattere economico o popolare, nonchè alle opere e servizi complementari, urbani e sociali, ivi comprese le aree verdi pubbliche, ai sensi delle leggi provinciali 21 ottobre 1963, n. 14, e 22 luglio 1968, n. 14.

Per tali zone non può essere rilasciata licenza edilizia singola senza previa approvazione di un piano di zona ai sensi delle leggi provinciali citate.

Il relativo piano di zona deve corrispondere ai tipi edilizi di cui agli articoli 11, 13, 15 o 16 delle presenti norme, purchè vengano rispettati l'indice massimo di densità fondiaria di mc 5 riferito alle sole aree edificabili e le disposizioni dell'art. 4 della legge provinciale 22 luglio 1968, n. 14.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

*Il Presidente della Giunta provinciale*
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

**(647)**

---

### LEGGE PROVINCIALE 13 dicembre 1969, n. 14.

**Concessione assegno integrativo mensile al personale provinciale e variazione al bilancio di previsione per lo esercizio finanziario 1969.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 23 *dicembre* 1969).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decorrenza 1° gennaio 1969 e fino a tutto il 30 giugno 1970 è concesso al personale provinciale in attività di servizio un assegno integrativo mensile non pensionabile, da corrispondersi anche con la tredicesima mensilità, in misura pari all'8 % dello stipendio mensile iniziale, assicurando al personale a pieno impiego un minimo di lire 8000 mensili.

L'assegno integrativo di cui al precedente comma è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di congedo straordinario o di altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio, ed è sospeso in tutti i casi di sospensione del medesimo.

Art. 2.

All'onere annuo derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 145.000.000, si farà fronte per l'esercizio finanziario 1969 mediante prelevamento di pari importo dal cap. 845 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente: « Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi ».

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1969 sono introdotte le seguenti variazioni:

| *Capitoli in aumento*: | Lire |
|---|---|
| 20. — Spese per il personale . . . . . | 21.000.000 |
| 180. — Spese per il personale (ufficio tecnico provinciale) . . . . . . . . . . . . | 2.500.000 |
| 240. — Spese per l'istruzione pubblica statale (articolo 7 legge 16 settembre 1960, n. 1014) . . . | 4.500.000 |
| 385. — Spese per l'attuazione della legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3, per l'istruzione professionale degli apprendisti del commercio, artigianato e industria . . . . . . . . . . . . | 43.000.000 |
| 400. — Spese per l'istruzione professionale agricola e di economia domestica rurale comprese le spese per l'acquisto di materiale ed attrezzi didattici, per l'ordinaria manutenzione ed il funzionamento dei convitti, per sussidi e contributi ai frequentanti i corsi, per l'addestramento degli insegnanti, per mostre e viaggi a scopo di istruzione professionale agraria e di economia domestica rurale anche per adulti (legge provinciale n. 15 del 27 novembre 1967, e successive modifiche) . . . . . . . . . . . | 7.000.000 |
| 490. — Spese per ispezioni sanitarie del medico provinciale, del veterinario provinciale e delle assistenti sanitarie visitatrici . . . . . . . . | 1.000.000 |
| 505. — Spese per il personale (Consorzio provinciale antitubercolare) . . . . . . . . . | 1.000.000 |

| | Lire |
|---|---|
| 730. — Salari e contributi previdenziali e assistenziali per il personale cantoniere (legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, strade provinciali e comunali) . | 65.000.000 |
| Totale capitoli in aumento . | 145.000.000 |

*Capitolo in diminuzione*:

| | |
|---|---|
| 845. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi | 145.000.000 |

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

*Il Presidente della Giunta provinciale*
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

**(648)**

LEGGE PROVINCIALE 15 dicembre 1969, **n. 15.**

## Modifiche all'ordinamento del personale provinciale addetto alla formazione professionale e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1969.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 30 *dicembre* 1969)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il personale incaricato non insegnante addetto alla formazione professionale, già retribuito con i compensi forfettari di cui alla tabella *B*) allegata alla legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e che ha prestato la sua attività esclusivamente presso l'Amministrazione provinciale, il nuovo trattamento economico previsto dalla legge provinciale 25 marzo 1966, n. 4, avrà decorrenza dal 1° gennaio 1964.

La Giunta provinciale è autorizzata a fissare in via di sanatoria il compenso da corrispondersi alla suddetta categoria di personale, alle condizioni ed entro i limiti previsti dall'art. 13, secondo comma, della legge provinciale 25 marzo 1966, n. 4.

Art. 2.

All'onere dipendente dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5.500.000 si fa fronte con prelevamento di pari importo dal cap. 845 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1969 « Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi ».

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1969 sono introdotte le seguenti variazioni:

| *Capitolo in aumento*: | Lire |
|---|---|
| Cap. 385. — Spese per l'attuazione della legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3, per la istruzione professionale degli apprendisti del commercio, artigianato e industria . . . . . . . . . . . . | 5.500.000 |
| *Capitolo in diminuzione*: | |
| Cap. 845. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . . | 5.500.000 |

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

*Il Presidente della Giunta provinciale*
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

**(649)**

LEGGE PROVINCIALE 16 dicembre 1969, **n. 16.**

## Funzionari delegati al maneggio di denaro provinciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 30 *dicembre* 1969)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

La Giunta provinciale e autorizzata a concedere con propria deliberazione un fondo di anticipazione di cassa, oltre che all'impiegato preposto al servizio di economato, anche ad altri propri dipendenti o incaricati, preposti ad uffici o servizi distaccati o periferici, al fine di consentire un tempestivo adempimento del servizio medesimo.

I predetti dipendenti o incaricati rivestono la qualità di funzionari delegati al maneggio di denaro della provincia e sono soggetti alle norme che disciplinano il servizio di economato provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

*Il Presidente della Giunta provinciale*
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

**(650)**

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.